

Codice A1816B

D.D. 16 aprile 2021, n. 1020

**Oggetto: R.D. 523/1904 - Polizia Idraulica 6703. Autorizzazione idraulica per lavori di sistemazione idraulica e di consolidamento spondale nel torrente Vermenagna, a monte del ponte Luchou nel concentrico del comune di Vernante (CN). Richiedente: Comune di Vernante (CN).**



**ATTO DD 1020/A1816B/2021**

**DEL 16/04/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,  
TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1816B - Tecnico regionale - Cuneo**

**OGGETTO:** Oggetto: R.D. 523/1904 - Polizia Idraulica 6703. Autorizzazione idraulica per lavori di sistemazione idraulica e di consolidamento spondale nel torrente Vermenagna, a monte del ponte Luchou nel concentrico del comune di Vernante (CN). Richiedente: Comune di Vernante (CN).

In data 29/03/2021 con nota prot. n.2302 (acquisita al ns prot.15974/A1816B del 30/03/2021), il Comune di Vernante ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per lavori di sistemazione idraulica e di consolidamento spondale nel torrente Vermenagna, a monte del ponte Luchou nel concentrico del comune di Vernante (CN).

Si precisa che in data 30/10/2019 era stata rilasciata all'Unione Montana Alpi Marittime, con sede in Robilante (CN), l'autorizzazione idraulica per gli stessi lavori (Polizia Idraulica 6373, provvedimento DD 3720/A1816A), ad oggi non realizzati.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali firmati dall'ing. Franco Giraudo, in base ai quali è prevista la realizzazione dei seguenti lavori da autorizzarsi ai sensi del Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904:

- consolidamento della sottofondazione del muro spondale esistente in sinistra idrografica, a monte del ponte "Luchou" per una lunghezza di m 72,40
- riprofilatura abbassamento rilevato e ampliamento della sezione d'alveo, in sinistra idrografica, tra il canale irriguo e il muro spondale
- taglio di arbusti e piante presenti nell'alveo
- realizzazione di una scogliera in massi di cava, in sinistra idrografica, della lunghezza di m 132,20
- estrazione di materiale litoide demaniale per un volume pari a mc 1.849,88

Con Deliberazione della Giunta Comunale n.82 del 8/10/2020 il Comune di Vernante ha preso atto

del trasferimento del progetto in esame da parte dell'Unione Montana, assumendo il ruolo di soggetto attuatore e di Stazione Appaltante.

Si ritiene che per tali lavori, ai sensi del Regolamento Regionale n. 14/R/2004, non debba essere corrisposto alcun canone e che non sia necessario formalizzare un atto di concessione, ferma restando l'osservanza da parte del soggetto autorizzato delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti.

Preso atto della dichiarazione del progettista incaricato ing. Franco Giraudo, in merito alla "non alterazione dello stato dei luoghi" rispetto alle condizioni del precedente progetto autorizzato, eccetto l'assenza della vegetazione ripariale in sinistra idrografica, parzialmente asportata durante l'evento alluvionale dell'ottobre 2020.

A seguito di quanto sopra esposto, la realizzazione degli interventi in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del torrente Vermenagna con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- il taglio delle specie arboree e arbustive viene autorizzato esclusivamente nell'alveo attivo, nell'alveo inciso e sulle sponde demaniali e dovrà avvenire ai sensi dell'art. 37 bis del D.P.G.R. n.8/R/2011 e s.m.i: il taglio su aree non demaniali, non ricompreso nella presente autorizzazione, dovrà avvenire ai sensi dell'art.37 del predetto regolamento forestale;
- il materiale litoide demaniale da estrarre (volumetria 1.849,88 mc) dovrà essere oggetto di specifica concessione onerosa ai sensi della D.G.R. n. 44 – 5084 del 14/01/2002 e s.m.i.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904
- D.P.R. n. 8/1972 art. 2
- D.P.R. 616/77 art. 89
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/98
- D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015
- L.R. n. 40/98 e s.m.i.
- D.Lgs. n. 112/1998 artt. 86 e 89
- L.R. 44/2000 art. 59
- LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004
- D.P.G.R. n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i
- L.R. n. 4/2009 e s.m.i
- D.P.G.R n. 8/R del 20/09/2011 artt. 37 e 37bis
- L.R. 23/2008 art. 17
- D.G.C. di Vernante n.82 del 8/10/2020

*determina*

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Vernante (CN), ad eseguire gli interventi di sistemazione idraulica e di consolidamento spondale nel torrente Vermenagna, nel tratto a monte del ponte Luchou, nel concentrico del comune di Vernante (CN), come indicato nel preambolo e secondo le caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate e subordinatamente all'osservanza delle seguenti ulteriori condizioni:

1. i lavori dovranno essere realizzati nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
3. nello schema di contratto e capitolato speciale di appalto, da predisporre in fase esecutiva, dovrà essere inserito l'obbligo, da parte dell'Impresa appaltatrice, dell'ottenimento della concessione demaniale per l'estrazione del materiale litoide proveniente dall'intervento di sistemazione;
4. il materiale legnoso derivante dal taglio, dovrà essere allontanato dall'alveo e l'eventuale suo accatastamento dovrà avvenire ad una distanza maggiore di m 4,00 dal ciglio superiore di sponda, evitando comunque il deposito nelle aree di possibile esondazione del corso d'acqua;
5. la piantumazione sia di specie erbacee che arboree dovrà avvenire oltre la distanza di 4,00 m dal ciglio di sponda;
6. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di anni 1 (uno), con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
7. il committente dei lavori dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che i lavori sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
8. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche ai lavori autorizzati, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni dei corsi d'acqua che lo rendessero necessario o che i lavori stessi siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico dei corsi d'acqua interessati;
9. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
10. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia;
11. il soggetto autorizzato nella esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell' art. 12 della L.R. n. 37 del 29.12.2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 e s.m.i. della Regione Piemonte. In ogni caso prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l'Amministrazione Provinciale di Cuneo sia per il recupero della fauna ittica sia con riferimento alla normativa sopra indicata.

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.), ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L. R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)  
Firmato digitalmente da Graziano Volpe